

RACCOMANDATA A.R.



20

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
 della Toscana
 Lungarno A. M. Luisa de' Medici n. 4 – 50122 FIRENZE
 Cent. 055 27189750 - Fax 055 27189700
 e-mail: dirregtoscana@beniculturali.it



Al Università di Pisa
 Lungarno Pacinotti, 43-44
 56100 P I S A

Prot. N. _____ Allegati _____
 9843 - 6 SET. 2007

Risposta al Foglio del _____
 Div. _____ Sez. _____ N. _____

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
 Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e
 Etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno
 Lungarno Pacinotti, 46 – 56100 PISA

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
 Toscana
 Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE

OGGETTO: PROPRIETÀ UNIVERSITÀ' DI PISA - Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico – art. 12 D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni – COMUNICAZIONE RELATIVA ELENCO BENI (data di avvio del procedimento 08.05.2007).

In riferimento alla nota n. 6969 del 04.05.2007 pervenuta in data 08.05.2007 e acquisita al ns. prot. al n. 5302 del 08.05.2007 con la quale Codesta Università ha trasmesso un elenco di n. 1 beni immobili da sottoporre al procedimento di verifica indicato in oggetto, questa Direzione Regionale, acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Pisa con nota n. 1563 del 07.06.2007 e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana con nota n. 11546 del 06.07.2007 comunica che il seguente immobile:

- Comune di Pisa, immobile denominato "Podere della Bigattiera", via Livornese nn. 770-772-774-776, limitatamente agli immobili, distinti in catasto al foglio n. 72 partt. 79, 80, 83, 87 subb. 1, 2, 3 e part. 81 subb. 1 e 2;

non presentando interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, per le motivazioni riportate nel campo "valutazione" visibile nel sistema, non rientrano tra i beni di cui all'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

UNIVERSITA' DI PISA
 TIPO PROT. I
 ANNO 2007 NUM. 18607
 DATA 10/09/2007
 PROTOCOLLO DI ENTRATA

Area Ec. e p. n. 1
 = Area Ec. e p. n. 1

Sugli immobili in questione vengono meno, pertanto, gli obblighi che deriverebbero alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte seconda, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 56 del decreto legislativo medesimo.

Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore al Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Per i beni di cui all'art. 11 comma 1 lettera a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente conservati nell'immobile sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

Si ricorda che l' immobile:

Comune di Pisa, immobile denominato "Podere della Bigattiera", via Livornese n. 778, distinto in catasto al foglio n. 72 part. 85;

è stato riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. con Decreto n. 244/2007 del 06/08/2007, del Direttore Regionale già notificato a codesto Ente con nota n. 9422 del 23/08/2007.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL DIRETTORE REGIONALE
Mario Lolli Ghetti

MT/AM/tc